

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20115 Anno 2021

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

Data Udiienza: 28/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso proposto da


GAROFALO Antonio, nato a Barletta il 09/04/1977,

avverso il decreto del giorno 29/10/2019, del Tribunale di Sorveglianza di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.



RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto del giorno 29/10/2019, il Tribunale di Sorveglianza di Bari revocava il decreto di liquidazione emesso il 13/09/2019 in favore dell'avv. Giacomo Lattanzio del foro di Foggia, in relazione all'attività svolta quale difensore di Garofalo Antonio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 13/05/2019. Il giudice ha proceduto alla revoca suddetta dopo aver richiesto e ottenuto (ex art. 96, comma 3, TUSG) gli esiti della verifica della Guardia di Finanza.

2. Avverso tale decreto propongono ricorso per cassazione Garofalo Antonio e l'avv. Giacomo Lattanzio lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) violazione di legge e abnormità del provvedimento in relazione al d.P.R. 115/2002 in ordine al divieto del potere di autotutela.

Deduce che il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica officiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale; l'efficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore è del tutto indipendente dalle vicende che attengono al provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti e indifferente alle sorti di questo. Ne deriva che, una volta intervenuto provvedimento di liquidazione ex art. 82, d.P.R. 115/2002 come nel caso di specie, questo non risulta suscettibile di revoca.

II) violazione di legge in relazione all'art. 76 d.P.R. 115/2002.

Deduce che, secondo il Giudice, Garofalo Antonio avrebbe maturato un reddito complessivo superiore ai limiti di legge previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, relativo all'anno di imposta 2018. La documentazione attestante la situazione reddituale ossia il modello 730/2018 depositato, riguardava l'anno di reddito 2017 in quanto l'annualità fiscale dell'anno 2018 non era ancora maturata all'atto del deposito dell'istanza di ammissione e, pertanto, il richiedente non poteva produrre documentazione fiscale inerente all'anno di imposta 2018.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso va qualificato come opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, per le ragioni di seguito indicate.

4. Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Sez. 4, n. 17668 del 14/02/2019, Lazzaro, Rv. 27625601).

Il principio è stato affermato in un caso in cui il giudice di merito aveva, con un unico provvedimento, revocato sia l'ammissione al beneficio sia il decreto di liquidazione, per cui l'impugnazione dinanzi alla Cassazione era stata ritenuta ammissibile poiché, in quel caso, trattandosi (anche) di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, sussistevano i presupposti per il ricorso per cassazione, ex art. 113, d.P.R. n. 115/2002.

5. Ai fini che qui rilevano va sottolineato che la suddetta decisione della Suprema Corte ha, altresì, rimarcato l'intrinseca differenza esistente tra il provvedimento di revoca del beneficio di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e quello di revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore del soggetto ammesso. È stato chiarito che tali provvedimenti, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operano su due piani diversi e sono soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.

L'ammissione al patrocinio consente l'espansione del diritto del cittadino, che assume di trovarsi in condizione di non abbienza, al contributo economico dello Stato (mediante il meccanismo dell'anticipazione delle spese).

La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione.

Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti. L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

Il decreto di liquidazione, dunque, consiste in un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale è



previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, che specificamente richiama il disposto di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

6. Nel caso che occupa, il ricorso per cassazione è stato presentato contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari che ha revocato il decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore.

Si tratta, dunque, di una impugnazione che ha per oggetto esclusivamente il (*rectius*: la revoca del) decreto di liquidazione dei compensi al difensore.

Come già visto, un simile provvedimento si distingue da quello che attiene alla valutazione del diritto del soggetto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, immediatamente ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione in presenza di determinati presupposti. In particolare, è noto che nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (v. Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016 - dep. 2017, Doratiotto, Rv. 26967201). Altrettanto noto è il principio per cui avverso il provvedimento di revoca ex ufficio dell'ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione -mezzo previsto unicamente nel caso in cui la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario- ma l'opposizione ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 (cfr. ex multis Sez. 4, Ordinanza n. 34764 del 17/05/2012 Cc. -dep. 11/09/2012- Rv. 253514).

7. Per quanto attiene, invece, al decreto di liquidazione dei compensi emesso a favore del difensore, si è già detto che esso ha natura di atto solutorio, il cui beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta confermato dalla disciplina processualcivile dell'opposizione avverso il decreto di pagamento (v. Cass. Civ., Sez. Un., n. 19161 del 03/09/2009).

Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha, pertanto, natura decisoria e giurisdizionale. Per tale provvedimento -come innanzi già detto- è previsto uno speciale procedimento di opposizione, che è quello richiamato dal combinato disposto di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011.

Ne consegue che qualsiasi provvedimento che modifichi o revochi un decreto di liquidazione già emesso, come nel caso di specie, incide su un diritto soggettivo patrimoniale che deve trovare tutela nella specifica regolamentazione processuale di cui al citato procedimento di opposizione, che richiama la



puntuale disciplina di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011. Si tratta, infatti, dell'unica normativa processuale applicabile al caso concreto, vertendosi in tema di liquidazione dei compensi al difensore (nell'ambito di un procedimento di patrocinio a spese dello Stato) e non trattandosi di un provvedimento decisorio direttamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Tale interpretazione risulta asseverata dall'orientamento della Cassazione civile, secondo cui il provvedimento del giudice penale di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile è suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17684 del 16/10/2012).

8. Si ritiene, pertanto, anche in virtù del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del *favor impugnationis* che caratterizza il nostro ordinamento processualpenalistico con la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., che il ricorso in esame debba essere convertito in opposizione ai sensi dell'art. 170 cit. con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dispone trasmettersi gli atti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 28/04/2021

11